

---

## Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del ..... **AVAMPROGETTO, stato procedura di consultazione**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 novembre 1978<sup>1</sup> sulla navigazione interna è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> In tutta l'ordinanza, «istallazioni» è sostituito con «installazioni», «rappresentante» con «mandatario», «costruttore» con «fabbricante», «organo» con «impianto», «macchinari» con «impianti delle macchine», «visibile da tutti i lati» e «visibile da ogni lato» con «visibile per tutto l'orizzonte», «n°» con «n.», «Dipartimento» con «DATEC».

<sup>2</sup> In tutta l'ordinanza, tranne che nel titolo 281 e negli articoli 37 cpv. 3 e 6, 72 cpv. 2, 73 e 152, «permesso» è sostituito con «licenza». Nel titolo 281 e negli articoli 72 cpv. 2, 73 e 152 «permesso» è sostituito con «autorizzazione».

<sup>3</sup> Negli articoli 39 capoverso 1, 107a capoverso 2, 123 capoverso 1, 125, 126 capoversi 1 e 2, 161 e nei titoli 414, 415 e 417 come pure negli allegati 4 numero 11, 19 lettera C numero 124 «installazione» è sostituito con «impianto».

<sup>4</sup> Negli articoli 55a capoverso 3, 55b, 96a capoverso 4, 107a capoverso 3, 131 capoverso 2, 132, 163 capoverso 2, 166b e nei titoli 418, come pure nel titolo dell'allegato 15 e nella frase introduttiva, nell'allegato 32 capoverso 1 lettera b e nell'allegato 33 lettera i «equipaggiamento» è sostituito con «attrezzatura».

Art. 2 cpv. 1 lett. a, n. 7, 15, 18, 22 e 23, lett. d, n. 1, 4–6 e cpv. 2

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a. tipi di veicoli galleggianti:

7. il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale,

RS 747.201.1

<sup>1</sup> RS 747.201.1

15. il termine «*imbarcazione sportiva*» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE<sup>2</sup> (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d'acqua al numero 18,
18. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante secondo l'articolo 3 numero 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
22. il termine «*battello con precedenza*» indica un battello in servizio regolare o un altro battello per passeggeri al quale l'autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l'articolo 14a,
23. il termine «*scooter da immersione*» indica un veicolo galleggiante atto a trainare una o più persone sotto la superficie dell'acqua.

d. definizioni generali:

1. il termine «*messa a disposizione sul mercato*» indica la fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale,
4. il termine «*immissione in commercio*» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
5. il termine «*trasformazione rilevante di un'imbarcazione sportiva*» indica la trasformazione di un'imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,
6. il termine «*operatore economico*» indica il fabbricante, il mandatario del fabbricante, l'importatore o il distributore.

<sup>2</sup> Per quanto concerne le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l'articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservati i termini equivalenti di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 3

<sup>3</sup> Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone.

<sup>2</sup> Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

*Art. 14a* Attribuzione della precedenza

Conformemente alla presente ordinanza, l'autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare se ciò migliora il flusso della circolazione e non compromette la sicurezza.

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 11a.

*Art. 17 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di targhe di controllo conformemente all'allegato 1a.

*Art. 18a* Generi di fanali

<sup>1</sup> I fanali d'albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. I fanali di prua sono equiparati ai fanali d'albero.

<sup>2</sup> I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'.

<sup>3</sup> Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.

<sup>4</sup> I fanali di poppa devono emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

<sup>5</sup> Un fanale d'albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa.

<sup>6</sup> I fanali visibili per tutto l'orizzonte sono visibili su un arco d'orizzonte di 360°.

*Art. 18b* Collocazione dei fanali

<sup>1</sup> I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

<sup>2</sup> In linea di principio i fanali d'albero e i fanali visibili per tutto l'orizzonte devono essere disposti nell'asse del natante.

<sup>3</sup> Il fanale d'albero deve essere collocato almeno 1,0 m al di sopra del punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante.

<sup>4</sup> I fanali d'albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.

<sup>5</sup> I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.

<sup>6</sup> I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima nell'asse del natante.

<sup>7</sup> Su natanti motorizzati il fanale d'albero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte può essere collocato lateralmente all'asse del natante, sempreché un fanale laterale combinato sia collocato nell'asse del natante o nello stesso asse del fanale d'albero o del fanale visibile per tutto l'orizzonte collocati lateralmente.

<sup>8</sup> Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali di poppa devono essere disposti nell'asse del natante.

<sup>9</sup> La collocazione del fanale di poppa sulle imbarcazioni sportive e da diporto è retta dalla norma «SN EN ISO 16180:2013, Unità di piccole dimensioni – Luci di navigazione – Installazione, posizionamento e visibilità»<sup>3</sup>.

#### Art. 19 Portata e intensità dei fanali

##### <sup>1</sup> Abrogato

<sup>2</sup> Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

| Genere del fanale | Bianco o giallo | Rosso o verde |
|-------------------|-----------------|---------------|
| chiaro            | 4 km            | 3 km          |
| ordinario         | 2 km            | 1,5 km        |

<sup>3</sup> Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

| Portata minima in chilometri | Intensità in candela |
|------------------------------|----------------------|
| 4                            | 10,0                 |
| 3                            | 4,1                  |
| 2                            | 1,4                  |
| 1,5                          | 0,7                  |

<sup>4</sup> La portata dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto è retta dalla norma «SN EN ISO 16180:2013, Unità di piccole dimensioni – Luci di navigazione – Installazione, posizionamento e visibilità»<sup>4</sup>.

<sup>5</sup> Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d'albero, i fanali d'albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali

<sup>3</sup> La norma summenzionata è disponibile presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>4</sup> La norma summenzionata è disponibile presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte devono essere fanali ordinari.

*Art. 21 cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)*

**Art. 24** Natanti motorizzati

<sup>1</sup> Di notte durante la rotta, i natanti motorizzati devono portare:

- a. un fanale d'albero;
- b. fanali laterali distinti;
- c. un fanale di poppa.

<sup>2</sup> Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:

- a. fanali ordinari al posto di fanali chiari;
- b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore del natante.

<sup>3</sup> Di notte le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano:

- a. fanali laterali distinti, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
- b. un fanale laterale combinato, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
- c. un fanale laterale combinato e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte; oppure
- d. fanali laterali distinti e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

<sup>4</sup> I battelli a vela che navigano a motore e che di notte portano un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d'albero tricolore.

<sup>5</sup> Un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte è sufficiente:

- a. su natanti la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW;
- b. su imbarcazioni sportive e da diporto in cui la lunghezza dello scafo non supera 7 m e la velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h).

*Art. 25 cpv. 2*

<sup>2</sup> Di notte i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano:

- a. fanali laterali distinti e un fanale di poppa;
- b. un fanale laterale combinato e un fanale di poppa;
- c. un fanale d'albero tricolore; oppure
- d. un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

**Art. 27** Battelli con precedenza

I battelli con precedenza portano:

- a. di notte, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l'orizzonte, disposto per quanto possibile un metro più in alto del fanale d'albero;
- b. di giorno, un pallone verde.

**Art. 32 cpv. 1**

<sup>1</sup> Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

**Art. 37 cpv. 3 primo periodo e cpv. 6**

<sup>3</sup> Gli specchi d'acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.

<sup>6</sup> Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.

**Art. 40 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)****Art. 40c cpv. 7 (concerne soltanto il testo tedesco)****Art. 40d cpv. 2**

<sup>2</sup> È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inidonea alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo.

**Art. 42a** Comportamento da seguire in caso di avvicinamento di battelli con precedenza

In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, la via navigabile nella sua rotta deve essere tenuta libera.

**Art. 44 cpv. 1**

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 43, in caso d'incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:

- a. tutti i natanti dai battelli con precedenza;
- b. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci;

- c. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31;
- d. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a vela;
- e. tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a remi;
- f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sempreché non goda di precedenza ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli con precedenza, di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di almeno 200 m se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

*Art. 52 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».

<sup>3</sup> I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoî segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».

<sup>4</sup> Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui al capoverso 2 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta.

*Art. 53 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettera a non si applica:

- a. ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;

*Art. 54 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)*

*Art. 55a cpv. 2*

<sup>2</sup> I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.

*Art. 55b*

I battelli in servizio regolare la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a 20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di un'attrezzatura per la navigazione pronta all'uso di cui all'articolo 55a capoverso 3.

*Art. 56*

In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

*Art. 57 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.

*Art. 59 cpv. 4*

<sup>4</sup> All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti.

*Art. 66*                      **Priorità dei battelli con precedenza**

I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.

*Art. 67 cpv. 2*

<sup>2</sup> Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

*Art. 73*

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente.

*Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:

*Art. 79 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

*Art. 82 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il candidato all'ottenimento di una licenza di condurre deve:

- a. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere una vista sufficiente secondo i requisiti per il gruppo 3 di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>5</sup> sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli nonché avere un udito sufficiente, e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;

*Art. 84 cpv. 3*

<sup>3</sup> Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve notificarlo entro 14 giorni al Cantone che ha rilasciato la licenza o al Cantone in cui è domiciliato.

*Art. 86 cpv. 2*

<sup>2</sup> Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

*Art. 87 cpv. 2*

<sup>2</sup> Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l'esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico.

*Art. 88 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.

<sup>3</sup> Abrogato.

*Art. 88a cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L'esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.

*Art. 91 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le patenti per il Reno valide e di origine svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 2010<sup>6</sup> concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, secondo la presente ordinanza sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C come segue:

- a. la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente dell'Amministrazione sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
- b. la grande patente è riconosciuta come licenza di condurre della categoria C.

*Art. 91b* Riconoscimento di altri brevetti radar

<sup>1</sup> Su richiesta del titolare di un brevetto radar ufficiale estero, secondo la presente ordinanza l'autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale svizzero, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un'organizzazione o un'amministrazione riconosciute e che la formazione, l'esame e l'organizzazione adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT, di cui all'articolo 88a capoverso 2.

<sup>2</sup> I brevetti radar ufficiali rilasciati da un'autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione, sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.

*Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La licenza di navigazione è rilasciata se:

- b. è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione di cui agli articoli 153 e 155;

<sup>1bis</sup> Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148j, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale, di cui all'articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.

<sup>6</sup> Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti alla pagina: [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) > Temi > Navigazione > Accordi internazionali

*Art. 100 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui all'allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1 lettere b e c, 108 e 109 sono rispettate.

*Art. 101 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c, cpv. 1<sup>bis</sup>, cpv. 3 primo periodo e cpv. 4*

<sup>1</sup> I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:

- c. tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti, ad eccezione dei battelli per passeggeri.

<sup>1bis</sup> La frequenza delle ispezioni dei battelli per passeggeri è disciplinata dalle disposizioni esecutive del DATEC relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo 1994<sup>7</sup> sulla costruzione dei battelli.

<sup>3</sup> La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti immatricolati, tranne che sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17.

<sup>4</sup> La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.

*Art. 107a cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1-4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.

<sup>3</sup> L'articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte di cui all'articolo 25 capoverso 1 o dell'articolo 25 capoverso 2 lettera d.

*Art. 109 Rumore in esercizio*

<sup>1</sup> Per ridurre il rumore in esercizio eccessivo a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.

<sup>2</sup> Il livello massimo di pressione acustica di natanti e di imbarcazioni sportive in cui la potenza nominale del singolo motore supera 40 kW non deve essere superiore a 72 dB(A). La misurazione avviene conformemente all'allegato 10.

<sup>3</sup> Il livello massimo di pressione acustica di imbarcazioni sportive in cui la potenza nominale del singolo motore è uguale o inferiore a 40 kW, non deve essere superare i seguenti valori:

<sup>7</sup> RS 747.201.7

| Potenza nominale $P_N$ del singolo motore<br>in kW | Livello massimo di pressione acustica<br>in dB |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                  |    |
|------------------|----|
| $P_N \leq 10$    | 67 |
| $10 P_N \leq 40$ | 72 |

<sup>4</sup> Per imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui potenza nominale del singolo motore è uguale o inferiore a 40 kW, il valore limite può essere innalzato di 3 dB a prescindere dal tipo di motore, sempreché i motori siano previsti per l'esercizio simultaneo come motori di propulsione dell'imbarcazione.

<sup>5</sup> La misurazione del livello di pressione acustica non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui al capoverso 1, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l'allegato 10.

<sup>6</sup> L'autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l'articolo 148j come prova del rispetto del livello massimo di pressione acustica per imbarcazioni sportive con un solo motore, se la potenza nominale supera 40 kW e se sulla base della grandezza e del tipo di costruzione del natante si può supporre che il livello massimo di pressione acustica di 72 dB(A) non sarà superato.

*Art. 121 cpv. 2, 3, 4 e 5*

<sup>2</sup> I motori entro bordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.

<sup>3</sup> *Abrogato.*

<sup>4</sup> I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell'ordinanza del ..... <sup>8</sup> sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere.

<sup>5</sup> I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2,50 m.

*Titolo 416*

Impianti di comando e di timoneria

*Art. 127 rubrica*

Impianti di timoneria

<sup>8</sup> RS 747.201.X

*Art. 128 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I posti di timoneria devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d'approdo e di partenza alle banchine.

<sup>2</sup> In condizioni normali d'esercizio il livello d'intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all'altezza della testa del timoniere.

*Art. 133 cpv. 4*

<sup>4</sup> I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo sono retti dall'allegato 34.

*Art. 134a cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per il stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.

*Art. 141*      Agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi

Le imbarcazioni da diporto soggette all'obbligo di contrassegno devono essere attrezzate con i seguenti agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi:

| Tipo di agente estinguento                                 | Natante a motore | Natante con motore e impianto a gas, dispositivi per la cucina o il riscaldamento | Natante non motorizzato con impianto a gas, dispositivi per la cucina o il riscaldamento |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estintore, contenuto 2 kg*                                 | X                | X                                                                                 |                                                                                          |
| Estintore, contenuto 2 kg*, oppure una coperta antincendio |                  | X                                                                                 | X                                                                                        |

*Art. 144 cpv. 2 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco)**Art. 147 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.

<sup>4</sup> La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:

$$Q = 0,1 \times d^2 \quad [l/min]$$

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:

$$d = 2 \times \sqrt{L \times (B + H)} + 25 \quad [mm]$$

dove:

- L è la lunghezza massima del natante o dell'impianto di galleggiante senza rimorchi in m;  
B è la larghezza del natante o dell'impianto di galleggiante all'ordinata in m;  
H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto di galleggiante in m.

*Art. 148 cpv. 1 e 5*

<sup>1</sup> Per la costruzione e l'attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.

<sup>5</sup> Le imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci, di cui al capoverso 4, devono disporre di un piano d'emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d'intervento, il piano d'emergenza deve essere convenuto con tali servizi.

*Art. 148g* Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti

<sup>1</sup> Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l'articolo 148h e gli operatori economici coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le seguenti disposizioni della direttiva UE<sup>9</sup> sulle imbarcazioni da diporto:

- a. articolo 4 e l'allegato I ivi menzionato,
- b. articoli 7–10 e 12, e
- c. articolo 25 e l'allegato IX ivi menzionato,

<sup>2</sup> L'obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell'UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

<sup>3</sup> D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione.

<sup>4</sup> Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti

<sup>9</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.

<sup>5</sup> Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

<sup>6</sup> La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

#### *Art. 148h* Valutazione della conformità

<sup>1</sup> Ai fini della valutazione della conformità si applicano:

- a. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto<sup>10</sup>; e
- b. l'allegato II della decisione n. 768/2008/CE<sup>11</sup> menzionato negli articoli 20–24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

<sup>2</sup> Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.

#### *Art. 148i* Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

<sup>1</sup> I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto<sup>12</sup> devono, per il relativo settore specifico:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>13</sup> sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

<sup>2</sup> Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l'articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

<sup>11</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

<sup>12</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

<sup>13</sup> RS 946.512

**Art. 148j Dichiarazione di conformità**

<sup>1</sup> Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l'articolo 15 capoversi 1-4 e l'allegato IV ivi menzionato della direttiva UE<sup>14</sup> sulle imbarcazioni da diporto.

<sup>2</sup> Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un'imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l'articolo 15 capoverso 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

<sup>3</sup> La dichiarazione giusta l'articolo 15 capoverso 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l'articolo 15 capoversi 1-4 e l'allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

**Art. 148k Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 capoverso 2 e 25 nonché all'allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto<sup>15</sup> o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

**Art. 148l Vigilanza del mercato**

<sup>1</sup> Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall'articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

<sup>2</sup> Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:

- a. richiedere all'operatore economico o all'importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità;
- b. prelevare campioni;

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

<sup>15</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

- c. disporre esami;
- d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

<sup>3</sup> Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell'operatore economico o dell'importatore privato interessato, una verifica tecnica dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:

- a. l'operatore economico o l'importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
- b. vi sono dubbi che un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
- c. un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata, un'imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.

<sup>4</sup> Se dal controllo o dall'ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l'articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>16</sup> sulla sicurezza dei prodotti.

<sup>5</sup> Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 4 o le misure di cui al capoverso 5, le autorità competenti danno l'opportunità di pronunciarsi all'operatore economico o all'importatore privato interessato.

#### *Art. 149 cpv. 2*

<sup>2</sup> I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell'impianto delle macchine.

#### *Art. 153 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall'obbligo di assicurazione i seguenti natanti:

- c. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m<sup>2</sup>.

#### *Art. 155 cpv. 5 lett. c*

<sup>5</sup> L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:

- c. per i battelli a vela, utilizzati a scopo professionale e non motorizzati, con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m<sup>2</sup>;

*Art. 166c Disposizioni transitorie relative alla modifica del .....*

<sup>1</sup> Le imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci di cui all'articolo 148 capoverso 4, devono predisporre il piano d'emergenza secondo l'articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del .....

<sup>2</sup> I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

<sup>3</sup> I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

<sup>4</sup> Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994<sup>17</sup>, rimangono valide finché l'imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.

<sup>5</sup> Le imbarcazioni sportive che in vista della loro distribuzione o del loro uso in Svizzera sono state immesse in commercio prima del 18 gennaio 2017 e che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE, possono continuare a essere immatricolate, sempreché dal collaudo ufficiale di cui all'articolo 100 risulti che soddisfano le prescrizioni costruttive della presente ordinanza e che adempiono le altre condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all'articolo 96.

<sup>6</sup> Le imbarcazioni da diporto immatricolate che non sono attrezzate con agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi di cui all'articolo 141, devono essere adeguate alle disposizioni dell'articolo 141 entro il ..... (3 anni dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche).

## II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito da un nuovo allegato qui annesso.

<sup>2</sup> Il precedente allegato 1 è ora l'allegato 1a.

<sup>3</sup> Gli allegati 1a, 2-5, 7, 9, 10, 15, 19, 32 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>4</sup> Gli allegati 20-26, 26a e 27-31 sono abrogati.

## III

La presente modifica entra in vigore il ..... 2016.

<sup>17</sup> Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, .....

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Avanprogetto, stato procedura di consultazione

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 2)

## **Equivalenze terminologiche tra atti normativi**

1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto<sup>18</sup> a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

| Espressione UE                                                | Espressione svizzera                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Immissione sul mercato della Comunità/<br>dell'Unione europea | Immissione in commercio in Svizzera          |
| Messa in servizio nella Comunità/nell'Unione<br>europea       | Messa in servizio in Svizzera                |
| Persona stabilita nella Comunità/nell'Unione<br>europea       | Persona stabilita in Svizzera                |
| Stato membro                                                  | Svizzera                                     |
| Nazionale                                                     | Svizzero                                     |
| Organismo notificato                                          | Organismo di valutazione della<br>conformità |
| Dichiarazione di conformità CE/UE                             | Dichiarazione di conformità                  |
| Certificato di esame CE per tipo                              | Certificato di esame del tipo                |
| Certificato CE per tipo                                       | Certificato del tipo                         |
| Esame per tipo CE/UE                                          | Esame del tipo                               |
| Rappresentante autorizzato                                    | Mandatario                                   |

<sup>18</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

*Allegato 1a*  
(art. 16, 17 e 105)

## **Contrassegni dei battelli**

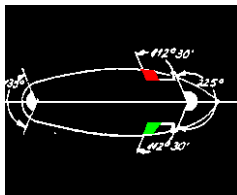
*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Avanprogetto, stato procedura di consultazione

*Allegato 2*  
(art. 18–32, 51, 58 e 71)

## Segnali a vista dei natanti

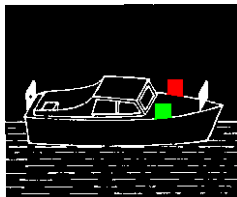
N. 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9, 9a e 12



2

– imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto

i fanali secondo il capoverso 3 lettera a

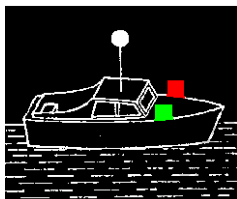


3

capoversi 2 lettera a e 3 lettera a

– imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate

i fanali secondo il capoverso 1



4

capoversi 2 lettera b e 3 lettera d

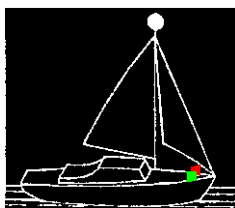
– imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore

fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa



4a

capoverso 3 lettere c e d

– imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

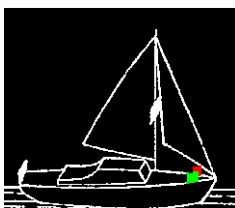
fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



4b

capoverso 3 lettere a e b

– battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

fanale d'albero:

luce bianca

fanali laterali:

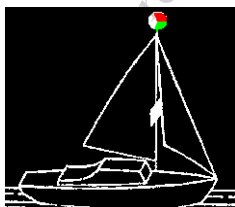
luce verde

luce rossa

fanale di poppa:

luce bianca

I fanali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



4c

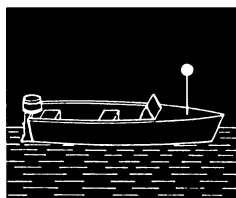
capoverso 4

– battelli a vela che navigano a motore

fanale d'albero:

luce bianca

I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale tricolore collocato sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.

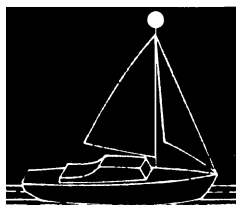


5

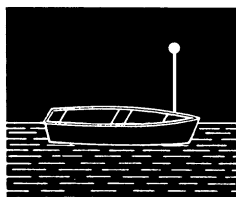
capoverso 5

Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi:

fanale a luce ordinaria bianca



6



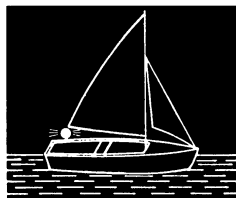
7

### Natanti senza motore

Articolo 25 capoverso 1

– *natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato*

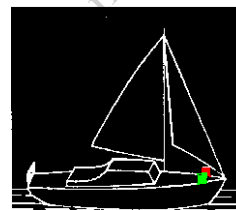
fanale a luce ordinaria bianca visibile per tutto l'orizzonte



8

– *battelli a vela che navigano a vela*

fanale a luce ordinaria bianca visibile per tutto l'orizzonte



9

capoverso 2 lettere a e b

fanali laterali:

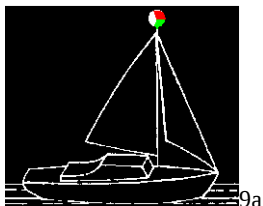
luce verde

luce rossa

I fanali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

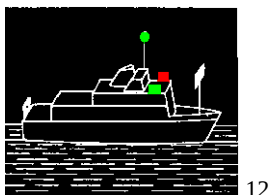
fanale di poppa:

luce bianca



lettera c

fanale tricolore collocato sulla punta dell'albero



### **Battelli con precedenza**

Articolo 27 lettera a

fanale d'albero:  
luce chiara bianca

fanali laterali:  
luce chiara verde  
luce chiara rossa

fanale di poppa:  
luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m  
sopra il fanale d'albero:  
fanale chiaro verde, visibile per tutto  
l'orizzonte

*Allegato 3*  
(art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64)

## Segnali acustici dei natanti

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 33, 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64)

*Lett. C e D*

### C. Segnali per l'entrata e l'uscita dai porti

|                               |                                                                                               |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| — — —<br>tre suoni prolungati | «Segnale d'entrata in un porto dei<br>battelli con precedenza e dei natanti in<br>difficoltà» | 52 cpv. 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### D. Segnali in caso di scarsa visibilità

| Segnale                                                   | Significato                                                       | Articolo |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| —<br>un suono prolungato almeno<br>una volta al minuto    | «Segnale dei natanti ad eccezione dei<br>battelli con precedenza» | 56       |
| — —<br>due suoni prolungati almeno<br>una volta al minuto | «Segnale dei battelli con precedenza»                             | 56       |

*Allegato 4*  
(art. 36 a 40)

## **Segnaletica della via navigabile**

*Lett. H n. H.1 (concerne soltanto il testo francese)*

Avanprogetto, stato procedura di consultazione

Allegato 5  
(art. 84 cpv. 1)

Licenza di condurre

Modello 1

Licenza di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Confédération suisse<br/>Confederazione Svizzera</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div></div> <div>Führerausweis<br/>Permis de conduire<br/>Licenza di condurre<br/>Permiss da manischar</div>                                                                               |
| <div>4</div> <div>Text der Verfügungen der Behörde<br/>Texte des décisions de l'autorité<br/>Testi delle disposizioni dell'autorità</div> <div><div>01</div><div>Auflagen</div><div>Obligations</div></div> <div><div>02</div><div>Muss Briefe oder Kontaktstichchen tragen<br/>Doit porter des lettres ou des étiquettes<br/>Deve portare occhiali o leniti a contatto</div></div> <div><div>03</div><div>Darf nur das bezeichnete Schiff führen<br/>Ne doit conduire que le bateau indiqué<br/>Non deve condurre che il battello indicato</div></div> <div><div>04</div><div>Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer<br/>Cat. B limitée au plan d'eau indiqué<br/>Cat. B limitata alle acque indicate</div></div> <div><div>05</div><div>Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart<br/>Cat. B limitée au nombre de passagers/mode de propulsion indiqué<br/>Cat. B limitata al numero di passeggeri/modalità di propulsione indicato</div></div> <div><div>06</div><div>Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schiffenpatent), Langensee und Luganensee.<br/>Le présent permis est également valable pour les eaux frontalières telles que le lac de Genève, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano.<br/>La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.</div></div> <div><div>07</div><div>Antliche Radarberechtigung<br/>Antique Radarberechtigung<br/>Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar</div></div> <div><div>08</div><div>Antliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganensee.<br/>Antique Radarpatent, est également valable pour les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano.<br/>Il brevetto radar ufficiale anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano</div></div> <div><div>Vorschriften</div><div>Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des Kantons Lugano) zu melden.<br/>Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.</div><div><div>Prescriptions</div><div>Le titulaire est tenu d'enoncer dans les 14 jours à l'authorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans le document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai.<br/>La permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.</div><div><div>Prescrizioni</div><div>Il titolare deve comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine.<br/>La licenza deve trovarsi a bordo e su richiesta essere presentata agli organi di controllo.</div></div></div></div> | <div>Schiffahrt Navigation Navigazione Navigaziun</div> <div>Vorschriften auf Seite 4 beachten<br/>Observer les prescriptions de la page 4<br/>Osservare le prescrizioni in pagina 4</div> |

|                                                     |                      |  |                                   |                                                      |                                                |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name und Vorname<br>Nom et prénom<br>Cognome e nome | Beruf<br>Professione |  | Wohnsitz<br>Domicile<br>Domicilio | Geburtsdatum<br>Date de naissance<br>Data di nascita | Heimatort<br>Lieu d'origine<br>Luogo d'origine | (Ausländer: Heimatstaat)<br>(étrangers: pays d'origine)<br>(stranieri: Paese d'origine) | Datum der Prüfung<br>Date de l'examen<br>Data dell'esame | Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde<br>Catégorie et décisions éventuelles de l'autorité<br>Categoria ed eventuali decisioni dell'autorità | Behörde/Autorité/Autorità<br>Bundesamt für Verkehr<br>Office fédéral des transports<br>Ufficio federale dei trasporti |
| Name und Vorname<br>Nom et prénom<br>Cognome e nome | Beruf<br>Professione |  | Wohnsitz<br>Domicile<br>Domicilio | Geburtsdatum<br>Date de naissance<br>Data di nascita | Heimatort<br>Lieu d'origine<br>Luogo d'origine | (Ausländer: Heimatstaat)<br>(étrangers: pays d'origine)<br>(stranieri: Paese d'origine) | Datum der Prüfung<br>Date de l'examen<br>Data dell'esame | Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde<br>Catégorie et décisions éventuelles de l'autorité<br>Categoria ed eventuali decisioni dell'autorità | Behörde/Autorité/Autorità<br>Bundesamt für Verkehr<br>Office fédéral des transports<br>Ufficio federale dei trasporti |

Modello 2

Licenza di condurre cantonale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Confédération suisse<br/>Confederazione Svizzera</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <div>Führerausweis<br/>Permis de conduire<br/>Licenza di condurre<br/>Permiss da manischar</div> |
| <div>4</div> <div>Text der Verfügungen der Behörde<br/>Texte des arrêtés de l'autorité<br/>Testo delle decisioni dell'autorità</div> <div><div>01<br/>Aufgaben<br/>Obligations</div><div>02<br/>Oblighiti</div><div>03<br/>Muss Brille oder Kontaktlinsen tragen<br/>Doit porter des lunettes ou des verres de contact<br/>Deve portare occhiali o lenti a contatto</div><div>04<br/>Darf nur das bezeichnete Schiff führen<br/>Ne doit conduire que le bateau indiqué<br/>Può condurre solo il battello indicato</div><div>05<br/>Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer<br/>Cat. B limité aux eaux indiquées<br/>Cat. B limitata alle acque indicate</div><div>06<br/>Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart<br/>Cat. B limitée au nombre de passagers individuel/type de propulsion indiqué<br/>Cat. B limitata al numero di passeggeri individuale/tipo di propulsione indicato</div><div>07<br/>Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schifferpatent), Langensee und Luganensee.<br/>Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano.<br/><b>La presente licenza è valida anche sulle acque di confine: lago Maggiore, lago di Lugano, lago di Constanza, il lago Majeur e il lago di Lugano.</b></div><div>08<br/>Anliegende Radarführerbescheinigung<br/>Autorisation officielle de naviguer au radar<br/>Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar</div><div>09<br/>Amliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganensee<br/>Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano<br/><b>Il brevetto radar ufficiale valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Constanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano</b></div></div> <div><div>Schiffahrt<br/>Navigation<br/>Navigazione</div><div>Navigaziun</div></div> <div><div>Vorschriften<br/>Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen.<br/>Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.<br/>Prescriptions<br/>Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans le document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai.<br/>Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.<br/>Prescrizioni<br/>Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine.<br/><b>La licenza deve trovarsi a bordo e su richiesta essere presentata agli organi di controllo.</b></div></div> |  |                                                                                                  |

|                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2                                                                         |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| KATEGORIEN – CATEGORIES - CATEGORIE                                       |  | Prüfungsdatum und Stempel<br>Date de l'examen et sceau<br>Data dell'esame e <b>timbro</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Name, Vornamen<br>Wohnsitz                                                |  | A<br>Schiffe mit Maschinenantrieb<br>Bateaux motorisés<br><b>Bateaux</b> motorizzati                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Nom, prénoms<br>Domicile                                                  |  | B<br>Fahrgastschiffe<br>Bateaux à passagers<br><b>Bateaux</b> per passeggeri                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Cognome <b>e</b> nom <b>e</b><br>Domicilio                                |  | C<br>Güterschiffe mit Maschinenantrieb,<br>Schubschiffe und Schlepper<br>Bateaux à marchandises motorisés,<br>Bateaux à remorqueurs<br><b>Bateaux</b> motorizzati di trasporto di merci,<br>spingitori <b>e</b> rimorchiatori                                                                                            |  |
| Geburtsdatum<br>Date de naissance<br>Data di nascita                      |  | D<br>Segelschiffe<br>Bateaux à voile<br><b>Bateaux</b> a vela                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Heimatort<br>Lieu d'origine<br>Luogo <b>d'</b> origine                    |  | E<br>Schiffe besonderer Bauart und solche, die nicht<br>unter eine der Kategorien A bis D fallen<br>Bateaux de construction particulière et ceux ne<br>relevant pas partie des catégories A à D.<br>Nautili di costruzione particolare e <b>navanti</b> che non<br><b>rientrano</b> nelle categorie da A <b>alle</b> a D |  |
| Register-Nr.<br>N° de registre<br><b>N. di</b> registro                   |  | Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4)<br>Décisions de l'autorité (texte v. page 4)<br>Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4)                                                                                                                                                                                    |  |
| Neuer Wohnsitz<br>Nouveau domicile<br>Nuovo domicilio                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Unterschrift des Inhabers<br>Signature du titulaire<br>Firma del titolare |  | Photographie<br>Photographie<br>Fotografia                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

*Allegato 7*  
(art. 97 cpv. 1 e 106)

## **Licenze di navigazione**

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)

N. 3

### **3. Disposizioni transitorie**

- 3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il ..... (data della modifica dell'ONI) rimangono valide.
- 3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal ..... si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal .....

Modello 1

Licenza di navigazione per l'immatricolazione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Confédération suisse<br/>Confederazione Svizzera</div> | <div>4</div> <div><p><b>Vorschriften</b><br/>Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle inner 14 Tagen zu melden.<br/>Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.<br/><b>Prescriptions</b><br/>Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'émission de ce permis.<br/>Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.<br/><b>Prescriptions</b><br/>I fatti che richiedono <b>modifica della prescrizione</b> licenza vanno <b>comunicati</b> entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciata.<br/>La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, <b>essere</b> presentata agli organi di controllo.</p><p><b>Zollvorschriften</b><br/>Bei Reparaturen oder sonstigen Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind die beim Einreisepassat an Bord des Bootes angebrachten Zollmarken auf allefalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert einzeln aufgeführt sind.<br/>Über die Benutzung von anderen als Zollandeplätzen am schweizerischen Ufer von Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften. Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen.</p><p><b>Prescriptions douanières</b><br/>Si le bateau est réparé, si l'équipage de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au douanier. Les étiquettes de douane doivent être indiquées sur les pièces remplacées ou ajoutées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur.<br/>L'utilisation de débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative).</p><p><b>Prescriptions doganali</b><br/>Se l'imbarcazione è sottoposta a riparazioni o modifiche, queste ultime vanno notificate al doganiere. Gli etichette doganali devono essere indicate sulle parti sostituite o aggiunte.<br/>L'utilizzo, sulle rive svizzere delle acque di confine, di punti di approdo diversi da quelli doganali, è disciplinato da <b>prescriptions</b> particolari: <b>le rispettive istruzioni vanno richieste</b> all'amministrazione delle dogane.</p></div> |
| <div></div> <div>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Confédération suisse<br/>Confederazione Svizzera</div> | <div><p><b>Schiffsausweis</b><br/><b>Permis de navigation</b><br/><b>Licenza di navigazione</b><br/><b>Certificat da navigaziun</b></p><p>Ausgestellt durch:      Etabli par:      Emess da:</p><p>Rilasciata da:</p></div> <div><p>Vorschriften auf Seite 4 beachten<br/>Observer les prescriptions de la page 4<br/>Osservare le prescrizioni a pagina 4<br/><b>Observe las prescripcions sin pagina 4</b></p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |
| <b>01-06</b><br>Name, Vornamen<br>Wohnsitz<br>Nom, prénoms<br>Domicile<br>Cognome <b>a nome</b><br>Domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>14</b><br>Kennzeichen<br>Signes distinctifs<br>Contrassegni<br><b>15</b><br>Bes. Verwendung<br>Usage spécial<br>Uso speciale<br><b>16</b><br>Stamm-Nummer<br>N° matricule<br>N° di matricola<br><b>17</b><br>Art des Schiffes<br>Genre du bateau<br>Genere di natante<br><b>18</b><br>Marke und Typ<br>Marque et type<br>Marca e tipo<br><b>19</b><br>Schalen-Nummer<br>N° de la coque (HINON)<br>N° dello scafo<br><b>20</b><br>Material<br>Matière<br>Materiale<br><b>21</b><br>Länge<br>Longueur<br>Lunghezza<br><b>22</b><br>Breite<br>Largeur<br>Larghezza<br><b>23</b><br>Personenzahl<br>Nombre de personnes<br>Numero di persone<br><b>24</b><br>Ladung<br>Charge<br>Carico<br><b>25</b><br>Typenschein<br>Carte type<br>Certificato tipo<br><b>27-31</b><br>Motorsorte & Typ<br>Motor Nr.<br>Leistung (kW)<br>Abgas-Typengenehm.<br>Marque & type moteur<br>N° du moteur<br>Puissance (kW)<br>Approbation de type<br>Marca & tipo motore<br>Motore n.<br>Potenza (kW)<br>Certificato d'omolog.<br><b>32</b><br>Standort<br>Lieu de stationnement<br>Luogo di stazionamento |  | <b>Code</b> |
| <b>07</b><br>Geburtsdatum<br>Date de naissance<br>Data di nascita<br><b>08</b><br>Heimgestalt<br>Pays d'origine<br>Paese d'origine<br><b>09</b><br>Haftpflichtversicherung<br>Assurance resp. civile<br>Assicurazione resp. civile<br>Kantonale Vermerke<br>Annotations cantonales<br>Decisions de l'autorité<br><b>10</b><br>Annotations cantonales<br>Decisions de l'autorité<br><b>11</b><br>Annotations cantonales<br>Decisions de l'autorité |  | <b>Code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| <b>12</b><br>Prüfungen<br>Expertises<br>Perizie<br><b>13</b><br>1. Inverkehrsetzung<br>Mise en circulation<br>Ingresso in circolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |

*Modello 2*

**Licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale**

Avanprogetto, stato procedura di consultazione

*Allegato 9*  
(art. 156)

## Documenti d'assicurazione

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 156 cpv. 1)

*Modello 1*

### Attestato d'assicurazione

---

#### Attestato d'assicurazione

Contrassegno:

Genere di natante:

Marca/Tipo:

N° dello scafo/HIN o CIN:

N° di matricola:

---

Uso speciale:

Natante da noleggio

Trasporto  
professionale di  
di passeggeri

Licenza collettiva

Trasporto  
professionale  
di merci

---

Osservazioni:

---

Valido dal:

Motivo entrata in circol.:

---

Detentore:

Data di nascita:

Paese d'origine:

---

Codice della società:

Società:

N. della polizza:

N. di controllo:

Firma:

di chi rilascia l'attestato:

---

Ritiro definitivo dalla circolazione:

Data:

Motivo della modifica:

---

*Modello 2***Notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione**

3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio.
- Notifica di interruzione o cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 LNI (chiaramente evidenziata)
  - Numero di contrassegno
  - Genere di natante
  - Marca/Tipo
  - N. dello scafo/HIN o CIN
  - Detentore
  - Firma

Avanprogetto, stato procedura di consultazione

*Allegato 10*  
(art. 109)

## **Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore**

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*

(art. 100 cpv. 5 e 109 cpv. 2 e 5)

*N. 1*

### **1. Condizioni di funzionamento del battello**

Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione acustica espresso in dB(A) rilevato al passaggio del battello.

Durante la misurazione i motori devono essere portati almeno al 95 per cento del numero di giri nominale, secondo il certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico o i dati del manuale del proprietario. Se il fabbricante del motore indica una determinata gamma del numero di giri (p. es. da 4200 a 4600 min<sup>-1</sup>), deve essere rilevato durante un giro di prova il numero di giri effettivamente raggiungibile dal motore. Il numero di giri deve rientrare nella gamma indicata dal fabbricante. Durante la misurazione del rumore in esercizio i motori devono essere fatti funzionare ad almeno il 95 per cento del numero di giri così rilevato.

Per stabilire la gamma del numero di giri, vanno osservate le condizioni seguenti:

- a. il numero di giri inferiore non deve situarsi al di sotto del 90 per cento del numero di giri superiore;
- b. il regime nominale secondo il certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico o i dati del manuale del proprietario deve situarsi nella gamma ivi indicata.

Se, tuttavia, il rumore in esercizio più intenso si produce a un numero di giri inferiore, le misurazioni vanno eseguite a questo livello di giri.

Durante le corse di misurazione, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.

L'organo di propulsione va portato nelle sue condizioni normali di funzionamento prima dell'inizio delle misurazioni.

*N. 2*

### **2. Apparecchi e unità di misura**

Le misurazioni sono eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A e i tempi di «FAST/risposta rapida».

Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si applicano i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>19</sup> sugli strumenti di misurazione e dell'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010<sup>20</sup> concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.

<sup>19</sup> RS **941.210**

<sup>20</sup> RS **941.210.1**

*Allegato 15*  
(art. 132)

## **Attrezzatura minima**

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*

(art. 132 cpv. 1 e 163 cpv. 1 lett. m)

### **N. 1-6**

Sui natanti soggetti all'obbligo di contrassegno vanno tenuti mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell'attrezzatura elencati qui di seguito.

#### **1. Battelli a remi**

- attingitoio per l'acqua o secchio\*
- corno o fischietto
- cordame

#### **2. Battelli a vela fino a 15 m<sup>2</sup> di superficie velica**

- attingitoio per l'acqua o secchio\*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- corno o fischietto
- cordame
- agenti estinguenti secondo l'articolo 141

#### **3. Battelli a vela con più di 15 m<sup>2</sup> di superficie velica**

- ancora con gomina o catena
- cordame
- secchio\*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- agenti estinguenti secondo l'articolo 141

#### **4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva**

- ancora con gomina o catena
- cordame

- attingitoio per l'acqua o secchio\*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- agenti estinguenti secondo l'articolo 141

## **5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva**

- ancora con gomina o catena
- cordame
- pompa di sentina
- secchio\*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- agenti estinguenti secondo l'articolo 141

## **6. Battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti a motore**

- ancora con gomina o catena
- cordame
- pompa di sentina secondo l'articolo 147
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132
- bussola\*\*
- estintore con un contenuto di 6 kg\*\*\*
- cassetta di pronto soccorso

*Note a piè di pagina sui n. 2–6*

\* A bordo di natanti sprovvisti di locali sotto coperta e che devono essere dotati di prosciugamento automatico, non è necessario tenere un attingitoio dell'acqua o un secchio.

\*\* Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indicatore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Vanno rispettate le disposizioni del fabbricante concernenti l'installazione.

\*\*\* Deve essere disponibile un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio se vi è un impianto a gas, un dispositivo per la cucina o per il riscaldamento.

*Allegato 19*  
(art. 86)

## **Programmi d'esame**

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 86 cpv. 1)

*Lett. C n. 124*

**C. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria C**  
[cfr. indicazioni sugli allegati 4 e 5]

124 Impianti di bordo, installazioni e attrezzature

*Allegato 32*  
(art. 100)

## **Programma d'esame per le imbarcazioni sportive**

*Rimando alla disposizione che introduce l'allegato*  
(art. 100 cpv. 2 e 4)

1. Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva 94/25/CE<sup>21</sup>, vanno esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma.
  - a. Verbale dell'ispezione tecnica  
Il verbale dell'ispezione tecnica comprende degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3).
  - b. Verbale della misurazione delle vele  
Il verbale della misurazione delle vele contiene l'esito della misurazione delle vele giusta l'allegato 12 e la constatazione di un'eventuale attrezzatura minima ridotta ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2.
  - c. Verbale della misurazione del rumore  
Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d'esercizio dei battelli a motore giusta l'articolo 109 e l'allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell'articolo 109 capoversi 1, 2 e 6. Per le imbarcazioni sportive, per le quali l'osservanza dei valori limite di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 6 può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, non è necessario un verbale della misurazione del rumore.
2. I verbali d'esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono disponibili presso l'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

<sup>21</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 166c cpv. 4.

*Allegato 33*  
(Art. 100 cpv. 4)

## **Verbale di collaudo**

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
  - a. fabbricante del natante;
  - b. tipo del natante;
  - c. numero HIN o CIN (numero dello scafo);
  - d. indicazione del genere di natante;
  - e. conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame tecnico;
  - f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;
  - g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore.
  - h. conferma dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 121 capoverso 4;
  - i. conferma della completezza dell'attrezzatura di cui agli articoli 107a capoverso 3, 132 e 134;
  - j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del verbale di collaudo;
  - k. conferma della conformità del natante al modello esaminato;
  - l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
  - m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
  - n. nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è disponibile presso l'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
3. L'ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.